

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **12.05.2021** nel procedimento cautelare iscritto al n. **8676/2021 R.G.**

promosso da:

M. Giovanni e CA. Maria Antonietta, rappresentati e difesi dall'Avv. *;

-PARTI RICORRENTI-

contro:

M. Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. *;

-PARTE RESISTENTE-

contro:

M. Anna, rappresentata e difesa dall'Avv.*;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Ricorso per Sequestro Giudiziario ante causam, ex artt. 669 bis e segg. c.p.c. - 670 n. 1) c.p.c.;**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 20.04.2021, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 22.04.2021, i signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta hanno chiesto, nei confronti dei propri figli signori M. Francesco e M. Anna, il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. di *“autorizzare il sequestro giudiziario del 99% delle quote del capitale sociale di P. S.r.l. (P.IVA 08903420019), con sede in Settimo Torinese, via Leinì n.139, oggi intestate per il 65% al Signor Francesco M. e per il 34% ad Anna M., mediante annotazione del provvedimento che autorizza il sequestro nei libri sociali e presso il Registro Imprese e nominare contestualmente un custode ai sensi dell'art 676 c.p.c., ed al quale attribuire il diritto di voto, dichiarandosi i ricorrenti sin d'ora disponibili a rendersi custodi giudiziari”*.

Le parti ricorrenti hanno anche riportato le seguenti conclusioni del futuro giudizio di *“Nel merito,*

In via principale

- Accertare e dichiarare la natura fiduciaria – con fiducianti i signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta - della attuale intestazione del 65% delle quote di P. S.r.l. al Signor Francesco M. e del 34% delle quote della medesima società ad Anna M. e per l'effetto accertare e dichiarare che i Signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta sono i titolari, al 50% ciascuno, delle richiamate quote della P. S.r.l., con sede in autorizzando la relativa annotazione nei libri sociali e presso il Registro Imprese.*

- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento, nella misura che sarà provata o ritenuta, dei frutti percepiti e percipiendi.

In via subordinata

- Accertare e dichiarare la natura fiduciaria – con fiducianti i signori M. Giovanni e CA. Maria

Antonietta - dell'intestazione del 99% delle quote di P. S.r.l. ad Anna M. avvenuta in data 25/5/2012 e conseguentemente accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia del successivo trasferimento (12.05.2020) del 65% delle quote da Anna M. a Francesco M. atteso che il suindicato trasferimento è stato effettuato dal fiduciario (Anna M.) senza il consenso ab origine, e anzi contro la volontà, dei fiducianti (M. Giovanni e CA. Maria Antonietta) e nella perfetta mala fede del terzo (Francesco M.), e per l'effetto accertare e dichiarare che i Signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta sono i titolari, al 50% ciascuno, delle richiamate quote della P. S.r.l., con sede in Settimo Torinese (To), via Leinì n. 139 autorizzando la relativa annotazione nei libri sociali e presso il Registro Imprese.

- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento, nella misura che sarà provata o ritenuta, dei frutti percepiti e percipiendi.”

1.2. Con provvedimento in data 26.04.2021, il Presidente della Prima Sezione Civile, ai sensi dell'art 669 *ter* c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.

1.3. Con Decreto in data 27.04.2021, il Giudice Designato, rigettata la richiesta di decreto *inaudita altera parte*, ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.

1.4. Si sono costituite le parti resistenti M. Francesco e M. Anna, depositando – ciascuna di esse – comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.

1.5. Si premette che, poiché la resistente M. Anna ha dichiarato di associarsi alle difese dell'altro resistente, tutte le volte che di seguito si farà riferimento a documenti prodotti dal resistente si intenderà il sig. M. Francesco.

2. Sulle questioni preliminari.

2.1. All'udienza del 12.05.2021 entrambe le parti resistenti si sono opposte al deposito delle note di udienza di due pagine predisposte dalle parti ricorrenti.

Ritiene questo Tribunale che sia ammissibile il deposito delle note di udienza in questione in quanto, in ragione delle loro sinteticità, non possono essere considerate come una irrituale memoria, trattandosi piuttosto di una “scaletta” della propria discussione svolta in udienza che ben avrebbe potuto essere riportata nel verbale dell'udienza stessa.

2.2. Le parti resistenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per non integrità del contraddittorio, non essendo stato notificato alla società P. S.r.l. le cui quote sono oggetto della richiesta cautelare.

L'eccezione non risulta fondata.

La società, infatti, è terza rispetto agli eventuali accordi simulatori o fiduciari intercorsi tra le parti del presente procedimento e, infatti, nel «*giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia, fra le parti, di un negozio di trasferimento di quote sociali, litisconsorti necessari sono tutti i soggetti dell'atto impugnato, non anche la società la cui quota ne è stata oggetto, atteso che gli effetti del relativo accertamento operano esclusivamente fra i primi*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 25321).

Inoltre, non si rinviene – né le parti resistenti lo indicano – quale potrebbe essere il fondamento della pretesa della società di poter sindacare la composizione della propria compagine sociale.

3. Sulle vicende della compagine sociale della P. S.r.l.

3.1. Si deve innanzitutto osservare che, nel caso di specie, risultano accertate le seguenti circostanze, in quanto pacifiche e/o documentalmente provate:

- a) in data 24.05.2004 veniva costituita la società P. S.r.l., i cui soci fondatori, risultanti dall'atto di costituzione, erano Co.Re.Fi. S.r.l. (99% delle quote) e il sig. D. Gaetano (1% delle quote) (cfr. doc. 4 dei ricorrenti e doc. 5 del resistente); la Co.Re.Fi. S.r.l. ha partecipato alla costituzione della società come fiduciaria del resistente sig. M. Francesco (cfr. docc. 2 e 3 del resistente);
- b) in data 27.03.2007 il sig. D. Gaetano cedeva la propria quota (1%) della società P. S.r.l. al resistente sig. M. Francesco (cfr. doc. 13bis dei ricorrenti e doc. 15 del resistente) e, in pari data, quest'ultimo trasferiva tale quota alla sig.ra DE. Francesca (cfr. doc. 13ter dei ricorrenti); conseguentemente, la compagine sociale della P. S.r.l. risultava composta dalla Co.re.fi. S.r.l. (99% delle quote) e dalla sig.ra DE. Francesca (1%);
- c) in data 25.05.2012 la Co.re.fi. S.r.l. trasferiva le quote della P. S.r.l. di cui era titolare fiduciaria al fiduciante sig. M. Francesco (cfr. doc. 4bis dei ricorrenti e doc. 17 del resistente) e, in pari data, quest'ultimo donava tali quote alla sig.ra M. Anna (cfr. doc. 15ter dei ricorrenti e doc. 18 del resistente nonché doc. 1 della resistente M. Anna); conseguentemente, la compagine sociale della P. S.r.l. risultava composta dalla sig.ra M. Anna (99% delle quote) e dalla sig.ra DE. Francesca (1%);
- d) infine, in data 12.05.2020 la sig.ra M. Anna cedeva parte delle proprie quote della P. S.r.l. al sig. M. Francesco (cfr. doc. 16ter dei ricorrenti) e, conseguentemente, la compagine sociale della P. S.r.l. risultava composta dal sig. M. Francesco (65% delle quote), dalla sig.ra M. Anna (34%) e dalla sig.ra DE. Francesca (1%) (cfr. doc. 1 del resistente);
- e) i ricorrenti signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta sono i genitori dei resistenti signori M. Francesco e M. Anna e la sig.ra DE. Francesca, deceduta nel 2021, era la madre del sig. M. Giovanni.

3.2. I ricorrenti affermano che tutti i trasferimenti di quote sociali indicati al punto precedente – salvo quello di cui alla lettera *d*) – sarebbero stati effettuati in esecuzione di un patto fiduciario intercorrente con il figlio Francesco [costituzione e trasferimenti di cui alle lettere *a*) e *b*)] e di un patto fiduciario intercorrente con la figlia Anna [trasferimento di cui alla lettera *c*)].

I ricorrenti affermano altresì che il trasferimento di cui alla lettera *d*) sarebbe stato effettuato dalla figlia Anna contro la volontà dei genitori.

Inoltre, i ricorrenti riferiscono:

- che le ragioni che li avevano spinti a ricorrere alle plurime intestazioni fiduciarie delle quote delle società P. S.r.l., costituita nel 2004, consistevano nella necessità di celare il loro coinvolgimento in tale società alla curatela fallimentare di PAB T. S.r.l. e alla concorrenza;
- che, infatti, la società PAB T. S.r.l. aveva subito un blocco dell'attività a seguito di sequestri penali giudiziari, da cui era conseguito il fallimento nel 2005;
- che la vicenda penale era stata originata dalla contestazione di omesso pagamento delle accise sugli oli minerali, con richiesta dell'Erario della somma di Euro 103.553,31, ed era terminata con condanna in appello in data 22.03.2004 dell'amministratore di diritto (sig.ra CA. Maria Antonietta) e dell'amministratore di fatto (sig. M. Giovanni) della PAB T. S.r.l.;
- che, inoltre, all'epoca, la neocostituita P. S.r.l. aveva un oggetto sociale, almeno in parte, sovrapponibile a quello della fallenda PAB TERMOIMPANTI S.r.l.

3.3. I ricorrenti riferiscono, infine, che il trasferimento di quote del 2012 [lettera *c*) del superiore par. 3.1.] era stato determinato dal fatto che UNICREDIT S.p.A. aveva ottenuto in data 11.04.2012 un decreto ingiuntivo contro il sig. M. Francesco per Euro 482.817,23.

Il resistente sig. M. Francesco non prende alcuna posizione sulla sussistenza dell'ingiunzione monitoria e sostiene che il trasferimento in questione era stato determinato da accordi con la sorella che avrebbe avuto intenzione di dedicarsi, tramite la società IL G. s.r.l., alla gestione di un

immobile acquistato dalla P. S.r.l. ed adibito ad albergo.

4. Sul negozio fiduciario.

4.1. Pur nella consapevolezza delle molteplici prospettazioni dottrinali e giurisprudenziali relative al negozio fiduciario, ritiene questo Tribunale di aderire alla ricostruzione recentemente effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo stato condivisibilmente osservato quanto segue: «*Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 6 marzo 2020, n. 6459, in motivazione al punto 3).

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che «*l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedurali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia [...] mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante*» (SS. UU., 6 marzo 2020, n. 6459, in motivazione punto 3).

4.2. Dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario è l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

Senonché, nel caso di specie, le conclusioni di merito indicate nel ricorso richiamate in precedenza non contemplano alcuna domanda di trasferimento delle quote della P. S.r.l ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Pertanto, la domanda cautelare non può trovare accoglimento già per tale prima assorbente ragione.

4.3. In ogni caso, per completezza, ai punti seguenti si esaminerà comunque il *fumus boni iuris* relativamente alla posizione, rispettivamente, del sig. M. Francesco e della sig.ra M. Anna.

5. Sul *fumus boni iuris* relativamente alla posizione del sig. M. Francesco.

5.1. Relativamente alla posizione del sig. M. Francesco non si ravvisa il *fumus boni iuris*

Invero, i ricorrenti hanno chiesto un "sequestro giudiziario di beni" previsto dall'art. 670 n. 1 c.p.c., il quale dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario «*di beni mobili o immobili, aziende od altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea*». Le finalità per cui l'Ordinamento prevede l'autorizzazione al sequestro giudiziario di beni devono essere individuate, nell'assicurare «la fruttuosità ed utilità pratica dell'esecuzione coattiva di un futuro provvedimento decisorio, mediante la consegna od il rilascio di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo» (cfr. in tal senso: Cass. civile 23 novembre 1991 n. 12595).

Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questo Tribunale, qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altrui detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso solo se, in relazione al *fumus boni iuris*, sussista la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha chiesto la misura cautelare (cfr. in tal senso: Cass. civile 23 giugno 1982 n. 3831).

5.2. Nel caso di specie, non si ritiene sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, tenuto conto dei

rilevi che seguono.

Secondo quanto riferito dai ricorrenti (ricorso pagg. 3-4, punto 4), nel 2004 sarebbe stato stipulato un patto fiduciario tra i genitori (fiducianti) e il figlio Francesco (fiduciario) in forza del quale il sig. M. Francesco avrebbe richiesto (docc. 2 e 3 resistente) alla Co.re.fi. S.r.l. di partecipare nell'interesse di M. Francesco – il quale, a sua volta, avrebbe agito nell'interesse dei genitori – alla costituzione della P. S.r.l. Sarebbero, quindi, stati i genitori ricorrenti a fornire a Co.re.fi. S.r.l. l'importo versato da quest'ultima a titolo di conferimento di capitale per la costituzione di P. S.r.l. Ciò al fine di creare una doppia "schermatura" (in primo luogo, Co.re.fi. S.r.l. e in secondo luogo il figlio Francesco) tra i ricorrenti e la neocostituita P. S.r.l., "schermatura" necessaria per le ragioni indicate al superiore punto 3.2.

Sempre in forza di tale patto fiduciario e, dunque, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dai genitori fiducianti, il figlio Francesco avrebbe preso parte ai trasferimenti delle quote di P. S.r.l. nel 2007 e nel 2012, di cui alle lettere *b*) e *c*) del superiore punto 3.1.

5.3. Ebbene, quand'anche risultasse provato quanto riferito dai ricorrenti e prescindendo dalla meritevolezza o meno di tutela di un siffatto negozio fiduciario (considerate le ragioni addotte dagli stessi ricorrenti evidenziate in precedenza), le domande giudiziali esperibili dai ricorrenti contro il figlio Francesco appaiono prive di *fumus boni iuris* e non sono tutelabili in via cautelare con il sequestro giudiziario di beni ex art. 670 n. 1) c.p.c.

Infatti, anche accedendo alla ricostruzione offerta dai ricorrenti, tra questi e il figlio Francesco non potrebbe più ravvisarsi alcun patto fiduciario, avendo quest'ultimo trasferito, secondo le indicazioni dei genitori, le quote alla sorella Anna nel 2012. Con tale trasferimento egli ha perso la titolarità delle quote, per cui è evidente che non avrebbe più potuto disporre delle stesse o esercitare i diritti sociali in conformità a eventuali indicazioni dei genitori. In altri termini, secondo la stessa ricostruzione proposta dai ricorrenti, con il trasferimento delle quote effettuato a favore della sorella Anna nel 2012 il figlio Francesco avrebbe esattamente adempiuto al patto fiduciario in essere: è evidente che con tale adempimento si sarebbe comunque esaurito il rapporto fiduciario eventualmente iniziato nel 2004.

Pertanto, in assenza di ulteriori rapporti fiduciari tra il figlio Francesco e i ricorrenti, questi ultimi non potrebbero chiedere nei suoi confronti alcun ritrasferimento delle quote, non sussistendo un titolo contrattuale che possa legittimare tale pretesa.

Dunque, un'eventuale azione ex art. 2932 c.c., oltretutto neppure richiesta nelle conclusioni di merito indicate nel ricorso (secondo quanto si è detto in precedenza), sarebbe comunque priva di *fumus boni iuris*.

Allo stesso modo, l'azione di accertamento nei confronti del figlio Francesco, richiesta nelle conclusioni di merito indicate nel ricorso, appare infondata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, alla luce di quanto osservato al punto 4, il fiduciario diviene l'effettivo titolare del bene; in secondo luogo, come già detto, fin dal 2012 non sussisterebbe comunque più alcun patto fiduciario tra il figlio Francesco e i ricorrenti relativo alle quote della P. S.r.l.

Infine, la circostanza che il trasferimento delle quote del 2020 [lettera *d*) del superiore punto 3.1] sia avvenuta in violazione di un eventuale patto fiduciario intercorrente tra i ricorrenti e la figlia Anna non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della validità di tale trasferimento: come evidenziato, al punto 4, infatti, il fiduciario diviene l'effettivo titolare del bene di cui, conseguentemente, può validamente disporre.

L'inadempimento del patto fiduciario non ha conseguenze sul contratto concluso tra il terzo (nella specie, M. Francesco) e il fiduciario inadempiente, ciò in quanto il patto fiduciario – come ogni contratto – vincola esclusivamente le parti (nella specie, Anna e i ricorrenti) e non anche i terzi (art. 1372 c.c.). In tal senso si è già espresso anche questo Tribunale, secondo cui «*L'intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni sociali ha natura di interposizione reale di persona con efficacia obbligatoria del c.d. pactum fiduciae, che non può che vincolare i soggetti che tale patto hanno stipulato*» (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 13 giugno 2019, n. 3004,

in *DeJure*). Ancora, è stato condivisibilmente affermato che poiché « *il negozio fiduciario, nella parte contenente il 'pactum fiduciae' non è trascrivibile, in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in sua violazione, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante*» (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sez. II, 18 ottobre 1991, n. 11025).

La conoscenza da parte del sig. M. Francesco dell'eventuale patto fiduciario tra la sorella e i genitori potrebbe, tutt'al più, legittimare un'azione per tutela aquiliana del credito ex art. 2043 c.c., analogamente a quanto avviene nei casi di cd. doppia alienazione immobiliare; ma tale domanda giudiziale, non avendo ad oggetto la titolarità di beni, non potrebbe comunque giustificare un sequestro giudiziario di beni ex art. 670 n. 1) c.p.c.

6. Sul *fumus boni iuris* relativamente alla posizione della sig.ra M. Anna.

6.1. Non si ravvisa il *fumus boni iuris* neppure relativamente alla posizione della sig.ra M. Anna

6.2. Deve premettersi che in forza della donazione del 2012 la resistente M. Anna era divenuta titolare delle quote della P. S.r.l. e che, pertanto, un'azione di accertamento dei ricorrenti sulla titolarità di dette quote risulterebbe infondata.

6.3. Secondo quanto riferito dai ricorrenti la figlia Anna sarebbe estranea al patto fiduciario del 2004 (ricorso pag. 3, punto 4), mentre avrebbe preso parte al patto fiduciario del 2012 in forza del quale la stessa avrebbe consentito a diventare titolare, nell'interesse dei genitori, delle quote della P. S.r.l. che il fratello Francesco le avrebbe donato (ricorso pag. 7, punto 13), quote di cui il sig. M. Francesco – tramite la Co.re.fi. S.r.l. e poi in proprio – risultava essere titolare in forza del patto fiduciario del 2004 (v. il superiore punto 5.2).

La donazione del 2012, dunque, secondo la prospettazione dei ricorrenti, costituirebbe esecuzione da parte del figlio Francesco del patto fiduciario del 2004 e, allo stesso tempo, sarebbe espressione del patto fiduciario del 2012 tra i genitori e la figlia Anna.

In questa sede è, quindi, irrilevante indagare se il resistente M. Francesco abbia donato alla sorella M. Anna le quote in esecuzione del patto fiduciario del 2004 e se egli fosse nella titolarità delle quote quale fiduciario dei genitori o meno. È sufficiente constatare che al momento della donazione il sig. M. Francesco era titolare delle quote, poiché quand'anche fosse stato titolare delle quote della P. S.r.l. in quanto fiduciario dei genitori, egli avrebbe comunque potuto validamente disporre di tali quote.

Rileva unicamente la posizione della resistente M. Anna, dovendosi stabilire se ella abbia partecipato alla donazione nella veste di donataria nel solo interesse proprio o in esecuzione di un patto fiduciario con i genitori. Infatti, come risulta dall'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza, non è necessario che il fiduciario (nella specie, M. Anna) ottenga la titolarità del bene dal fiduciante (nella specie, i ricorrenti), potendo ottenerla contraendo con un terzo (nella specie, M. Francesco). Sebbene la giurisprudenza sopra richiamata faccia riferimento al caso, più comune, in cui il fiduciario ottenga dal terzo la titolarità del bene in forza di un contratto a titolo oneroso, nulla impedisce che il fiduciario ottenga la titolarità del bene dal terzo con un negozio a titolo gratuito (nella specie, la donazione del 2012). Ciò alla luce del fatto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, «*il negozio fiduciario non si presenta come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura [...]*» (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 marzo 2020, n. 6459, in motivazione al punto 3.1). Questo Tribunale deve, quindi, valutare se sussista tale accordo fiduciario del 2012 tra la figlia Anna e i ricorrenti e quale ne sia il contenuto.

I ricorrenti ritengono che la prova di tale accordo possa essere raggiunta attraverso presunzioni e non offrono altri idonei mezzi di prova. Tra le ragioni addotte dai ricorrenti (ricorso pagg. 13-14) possono assumere rilievo a tal fine: il rapporto di parentela; la giovane età (22 anni)

della figlia Anna al momento della donazione; l'esigenza di non far comparire i genitori quali titolari delle quote in ragione delle vicende penali e fallimentari che li coinvolgevano; l'intestazione fiduciaria alla figlia Anna, nel 2010, delle quote della società IL G. S.r.l. e, nel 2011, della società immobiliare S. ANNA (peraltro, deve osservarsi che sulla natura fiduciaria di tali intestazioni la resistente M. Anna non prende alcuna posizione).

Ebbene, anche ammettendo che tali elementi possano ritenersi siano idonei a far emergere la prova di un accordo tra la figlia Anna e i ricorrenti, ritiene questo Tribunale che essi non siano sufficienti per fornire nemmeno un elemento di prova circa la sussistenza di un obbligo in capo alla figlia Anna di ritrasferire le quote ai genitori qualora questi lo richiedano. Infatti, attraverso gli elementi indicati dai ricorrenti può, a tutto concedere, ricavarsi presuntivamente la sussistenza di un accordo tra la figlia Anna e i ricorrenti affinché questa acquistasse la titolarità delle quote, disponesse di esse ed esercitasse i diritti sociali nell'interesse e su indicazione dei ricorrenti. Tuttavia, tale accordo – ricostruito attraverso presunzioni – non potrebbe contenere l'obbligo per la figlia Anna di trasferire le quote in questione ai genitori qualora questi lo richiedessero o qualora Anna non agisse secondo le loro indicazioni.

Sono gli stessi indizi impiegati per giungere presuntivamente alla sussistenza dell'accordo a delimitarne, senza alcuna possibilità di equivoco, la portata. Infatti, secondo l'impostazione dei ricorrenti stessi, questi si sarebbero avvalsi, sostanzialmente, di vari soggetti per evitare che la P. S.r.l. fosse in qualche modo ricondotta a loro dall'Autorità penale o dalla curatela del fallimento della società PAB T. S.r.l. Non solo, tale esigenza di non risultare titolari di partecipazioni sociali è considerata così pregnante e perdurante dagli stessi ricorrenti che nel 2010 e nel 2011 non hanno voluto apparire come titolari delle quote delle società IL G. S.r.l. e immobiliare S. ANNA. Ancora, nel 2012 i ricorrenti, secondo la loro impostazione, hanno preferito far trasferire le quote di cui allora era titolare il figlio Francesco non a loro stessi, bensì alla figlia Anna.

In sintesi, la condotta – mantenuta ferma nel corso degli anni – dei ricorrenti è stata chiaramente e univocamente orientata nell'evitare di essere i titolari di qualsiasi partecipazione sociale, e non solo quelle di P. S.r.l. In tale contesto, non si vede come l'eventuale accordo del 2012 con la figlia Anna possa mai prevedere un obbligo per quest'ultima di trasferire la titolarità delle quote di PETROCLIMA S.r.l. ai genitori: ciò, infatti, sarebbe in patente e insanabile contraddizione con la condotta dei ricorrenti che fin dal 2004 hanno, secondo la loro impostazione, posto in essere attività negoziale al precipuo fine di non essere titolari di dette quote sociali.

7. Conclusioni.

7.1. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti dev'essere rigettata.

7.2. Ai sensi dell'art. 669-*septies*, 2° comma, c.p.c., *«se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».*

7.3. Peraltro, nel presente procedimento le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra tutte le parti. Si deve, infatti, richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”*

Nel caso in esame, infatti, le “gravi ed eccezionali ragioni” sono ravvisabili:

- nella qualità delle parti coinvolte nella controversia: da un lato i genitori e dall'altro i figli;
- nel fatto che nemmeno i resistenti appaiono esenti dall'utilizzo di intestazioni delle quote sociali in modo da ostacolare le ragioni dei propri creditori: a tal fine appare estremamente significativo che la donazione del 25.05.2012 delle quote sociali da parte del sig. M. Francesco alla sig.ra M. Anna sia avvenuta a poco più di un mese dall'emissione di un decreto ingiuntivo di rilevante importo nei confronti del sig. M. Francesco e che sul punto i resistenti nulla abbiano contestato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *bis* e segg. e 670 n. 1) c.p.c.:

R I G E T T A

la domanda cautelare proposta dalla parti ricorrenti signori M. Giovanni e CA. Maria Antonietta con ricorso datato 20.04.2021, depositato presso il Tribunale di Torino in data 22.04.2021.

C O M P E N S A

integralmente le spese tra tutte le parti.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, li 17 maggio 2021

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA

Ordinanza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio Dott. Andrea GHIO